



POLICY PER LA TUTELA DEI MINORI E DELLE PERSONE VULNERABILI DELL'ISPETTORIA SALESIANA LOMBARDO EMILIANA

Milano, 23 settembre 2025 - Seconda Edizione



Indice

La nostra missione a tutela dei minori	3
Obiettivi	4
Destinatari	5
Definizioni	6
Quadro di riferimento	11
La valutazione dei rischi per i minori	12
I criteri operativi di applicazione	12
Procedure di selezione e assunzione del personale.....	13
Formazione	14
Protezione dei dati personali.....	14
Segnalazione dei casi sospetti.....	14
Collaborazione con le vittime, con le loro famiglie e con le comunità ferite.....	16
Collaborazione con altri enti e con le autorità civili.....	16
Trasparenza e comunicazione	16
Diffusione della Policy	16
Commissione dedicata	17
Codice di Condotta	17
Modifica del presente documento	19
Modulistica	21

La nostra missione a tutela dei minori

1. I Salesiani di Don Bosco, conosciuti ufficialmente come la «Società di San Francesco di Sales», sono riconosciuti nella Chiesa come istituto religioso clericale di diritto pontificio dedito all'attività apostolica e missionaria e alle molteplici opere che la carità cristiana ha suscitato, soprattutto al servizio dei giovani, specialmente i più poveri e abbandonati. La Società di San Francesco di Sales è stata fondata da San Giovanni Bosco, un santo educatore italiano dell'Ottocento, il 18 dicembre del 1859 e opera in 133 nazioni.
1. In Italia i Salesiani sono presenti in tutte le regioni e sono organizzati in strutture autonome ma coordinate tra loro. Le circa duecento Case salesiane in Italia sono suddivise in sei Province, definite Ispettorie: Circoscrizione Piemonte e Valle d'Aosta (ICP), Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana (ILE), Ispettoria Nord Est (INE), Circoscrizione Italia Centrale (ICC), Ispettoria Meridionale (IME), Ispettoria Sicula (ISI). La Conferenza delle Ispettorie Salesiane d'Italia (CISI) è composta da tutti i Superiori delle Province italiane (denominati Ispettori) per promuovere il coordinamento nazionale con incontri regolari e settori specifici.
1. Nelle Costituzioni della Società di San Francesco di Sales – più comunemente note come la regola che disciplina la missione e l'operato dei Salesiani – si dichiara che detta Congregazione religiosa è stata fondata *in primis* «per contribuire alla salvezza della gioventù, questa porzione la più delicata e la più preziosa dell'umana società» (C 1), e che i «salesiani di Don Bosco (SDB), form[ano] una comunità di battezzati che, docili alla voce dello Spirito, intendono realizzare in una specifica forma di vita religiosa il progetto apostolico del Fondatore: essere nella Chiesa segni e portatori dell'amore di Dio ai giovani, specialmente ai più poveri» (C 2). La «predilezione per i giovani» è ribadita a C 14: «per il loro bene offriamo generosamente tempo, doti e salute: 'Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono disposto anche a dare la vita'». Ancora: «realizziamo la nostra missione principalmente attraverso attività e opere in cui ci è possibile promuovere l'educazione umana e cristiana dei giovani, come l'oratorio e il centro giovanile, la scuola e i centri professionali, i convitti e le case per giovani in difficoltà» (C 42). È pertanto evidente che le attività dei Salesiani si propongono quale scopo ideale esplicito e specifico la tutela dell'integrità psicofisica di tutti i minori e il loro operato è effettivamente e concretamente rivolto alla protezione di questo prezioso bene giuridico.
1. L'Ispettoria Salesiana Lombardo Emiliana (in seguito, per brevità, «ILE») persegue l'impegno concreto per i giovani. Dalla scuola alla formazione professionale, dall'oratorio alla parrocchia, fino alla comunicazione e all'animazione missionaria: i Salesiani operano con uno stile educativo fondato sul sistema preventivo di Don Bosco, mettendo sempre al centro i giovani. ILE persegue inoltre finalità di solidarietà sociale, rivolgendosi a tutti, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Tra i suoi obiettivi fondamentali vi sono la tutela e la protezione dei diritti umani, in particolar modo dei minori e, quindi, delle persone più deboli e fragili. Per questo motivo ILE intende compiere ogni sforzo perché i suoi ambienti siano un luogo sicuro e accogliente per tutti i minori, nei quali ogni minore possa sentirsi sempre protetto. È pertanto proponimento di ILE che a tutti i minori, anche e soprattutto a quelli che si trovano in condizioni di povertà materiale ovvero spirituale, sia garantito il diritto di condurre una vita dignitosa in comunità ecclesiali colme di rapporti sociali, assistenza reciproca e accoglienza, capaci di porre il minore al centro di tutti gli interessi, nella consapevolezza della delicatezza del ruolo educativo. In particolare, la regola che disciplina l'attività dei

Salesiani mira ad assicurare un clima di pieno e sostanziale rispetto reciproco tra i propri ospiti, di tranquilla accoglienza, di serena partecipazione alle attività di istruzione e formazione, con particolare attenzione alla prevenzione e repressione di ogni forma di mancanza di rispetto del minore.

Obiettivi

1. Obiettivo del presente documento è offrire uno strumento operativo per promuovere il benessere di tutti i minori e, conseguentemente, prevenire e reprimere ogni forma di comportamento maltrattante, abusante o anche solo irrispettoso degli stessi. La Policy definisce i comportamenti offensivi o irrispettosi dei minori e le condotte da assumere in ottica preventiva, per cercare di mitigare o annullare il rischio della commissione di tali eventi, e in ottica riparativa, per intervenire in modo idoneo allorquando si verifichi un pregiudizio per il minore.
1. Come ha affermato il Santo Padre Francesco, «*“Se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme” (1 Cor 12,26). Queste parole di San Paolo risuonano con forza nel mio cuore constatando ancora una volta la sofferenza vissuta da molti minori a causa di abusi sessuali, di potere e di coscienza commessi da un numero notevole di chierici e persone consacrate. Un crimine che genera profonde ferite di dolore e di impotenza, anzitutto nelle vittime, ma anche nei loro familiari e nell’intera comunità, siano credenti o non credenti. Guardando al passato, non sarà mai abbastanza ciò che si fa per chiedere perdono e cercare di riparare il danno causato. Guardando al futuro, non sarà mai poco tutto ciò che si fa per dar vita a una cultura capace di evitare che tali situazioni non solo non si ripetano, ma non trovino spazio per essere coperte e perpetuarsi. Il dolore delle vittime e delle loro famiglie è anche il nostro dolore, perciò urge ribadire ancora una volta il nostro impegno per garantire la protezione dei minori e degli adulti in situazione di vulnerabilità» (Lettera del Santo Padre Francesco al Popolo di Dio del 20 agosto 2018).*

Sempre il Santo Padre Francesco, nel *Discorso a conclusione dell’incontro su «La Protezione dei Minori nella Chiesa»* del 24 febbraio 2019, ha dichiarato che *«Di rado, infatti, le vittime si confidano e cercano aiuto (¹). Dietro a questa riluttanza ci può essere la vergogna, la confusione, la paura di vendetta, i sensi di colpa, la sfiducia nelle istituzioni, i condizionamenti culturali e sociali, ma anche la disinformazione sui servizi e sulle strutture che possono aiutare. L’angustia purtroppo porta all’amarezza, addirittura al suicidio, o a volte a vendicarsi facendo la stessa cosa. L’unica cosa certa è che milioni di bambini nel mondo sono vittime di sfruttamento e di abusi sessuali. [...] Siamo, dunque, dinanzi a un problema universale e trasversale che purtroppo si riscontra quasi ovunque. Dobbiamo essere chiari: l’universalità di tale piaga, mentre conferma la sua gravità nelle nostre società (²), non diminuisce la sua mostruosità all’interno della Chiesa. La disumanità del fenomeno a livello mondiale diventa ancora più grave e più scandalosa nella Chiesa, perché in contrasto con la sua autorità morale e la sua credibilità etica. [...] L’obiettivo della Chiesa sarà, dunque, quello di ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque essi siano. La Chiesa, per raggiungere tale obiettivo, deve sollevarsi al di sopra di tutte le polemiche ideologiche e le politiche giornalistiche che spesso strumentalizzano, per vari interessi, gli stessi drammi vissuti dai piccoli. È giunta l’ora, pertanto, di collaborare insieme per sradicare tale brutalità dal corpo della nostra umanità, adottando tutte le misure necessarie già in vigore a livello internazionale e a li-*

¹ *1 caso su 3 non ne parla con nessuno (Dati 2017 raccolti dell’organizzazione no-profit THORN).*

² *«Infatti, se questa gravissima calamità è arrivata a colpire alcuni ministri consacrati, ci si domanda: quanto essa potrebbe essere profonda nelle nostre società e nelle nostre famiglie?» (Discorso alla Curia Romana, 21 dicembre 2018).*

vello ecclesiale. È giunta l'ora di trovare il giusto equilibrio di tutti i valori in gioco e dare direttive uniformi per la Chiesa, evitando i due estremi di un giustizialismo, provocato dal senso di colpa per gli errori passati e dalla pressione del mondo mediatico, e di una auto-difesa che non affronta le cause e le conseguenze di questi gravi delitti. [...]».

Seguendo l'insegnamento del Santo Padre Francesco, ILE si dedica tenacemente alla promozione di una cultura dei diritti dei minori fondata sulla accoglienza e sull'ascolto, sulla trasparenza, sulla verità e sulla giustizia.

Con particolare riferimento alla posizione nella società del sacerdote e/o del religioso, è agevole constatare che quest'ultimo è chiamato a essere *un esempio* per la collettività, la quale generalmente ripone *la più ampia fiducia* nei suoi confronti proprio alla luce del ministero e/o della professione svolta, al punto da affidargli tranquillamente i loro figli, nella certezza che negli ambienti ecclesiali nulla di male potrebbe capitare ai più piccoli. Anche per questo, ILE si propone di compiere ogni possibile sforzo perché tutti i minori affidati alla stessa o alle Ispettorie non solo siano protetti da qualsivoglia potenziale pregiudizio, ma possano crescere in un ambiente fecondo di benessere per il loro sviluppo psicofisico, intellettuale, relazionale, in consonanza ai principi della religione cattolica e, in particolare, a quelli fondanti il carisma salesiano.

Destinatari

1. Destinatari del presente documento sono tutti coloro che collaborano, a qualsiasi titolo (chierici, religiosi, dipendenti, volontari, tirocinanti, stagisti *et similia*), per conto di ILE, a prescindere dal ruolo e dalla mansione concretamente ricoperta o espletata, indifferentemente se laici o consacrati. Chiunque opera all'interno o per conto di ILE, sia che svolga attività che preveda contatti regolari con minori (*i.e.* i docenti nelle scuole, gli educatori dei campi estivi o i volontari nel sostegno allo studio), sia che svolga altra attività professionale (*i.e.* gli impiegati o i manutentori), deve possedere idonei requisiti di moralità e rettitudine e impegnarsi previamente a serbare un comportamento rigorosamente improntato al rispetto dei minori. A tal fine, ciascuno dei soggetti suindicati riceverà una adeguata formazione in materia, calibrata in base alla mansione concretamente svolta.

Definizioni

1. Si riportano le definizioni dei concetti essenziali sui quali si basa il presente documento:
 - Abuso o maltrattamento: il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce il maltrattamento sui minori come «*tutte le forme di maltrattamento fisico e/o emotivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente nonché sfruttamento sessuale o di altro genere che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere*» ⁽¹⁾.

Il *Rapporto su violenza e salute* e la *Consultazione del World Health Organization* sulla prevenzione dell'abuso sui minori distinguono quattro tipi di maltrattamento: abuso fisico, abuso sessuale, abuso affettivo e psicologico e incuria (devianza nella cura della persona) ⁽²⁾.

¹ World Health Organization, *Report of the consultation on child abuse prevention*, Geneva, 29 - 31 marzo 1999 (documento WHO/HSC/PVI/99.1).

² Krug EG et al., eds. *World report on violence and health*. Geneva, World Health Organization, 2002.

Ogni forma di abuso è caratterizzata: da una asimmetria relazionale tra l'autore dell'illecito e la vittima e da un conseguente differenziale di potere tra i due, per effetto dei quali il soggetto passivo (il minore) si trova in una condizione di *assenza o diminuzione* della capacità di resistere agli stimoli esterni e, in particolare, a eventuali offese alla sua persona; dal doloso (e, dunque, intenzionale) sfruttamento dello stato di inferiorità fisica e/o psichica della vittima da parte dell'agente, mediante un *utilizzo distorto del proprio potere*. Senza pretesa di esaustività, si riportano alcuni esempi di asimmetria relazionale e conseguente differenziale di potere: tra le situazioni di superiorità si possono annoverare l'autorità derivante dalla circostanza che il chierico ricopre una posizione ed esercita un potere «in nome di Dio»; la superiorità fisica, psichica, anagrafica, intellettuale, economica, di esperienza, di immagine che ordinariamente connotano la posizione di ciascun adulto rispetto a qualsiasi minore. Di contro, tra le situazioni di inferiorità sono ravvisabili le seguenti: ricerca di sostegno, ricerca di affetto, scarsità di risorse economiche, livello di scolarità limitato o in formazione; ricerca di un «posto» nella società, curiosità tipica dei minori (specie in età adolescenziale), ricerca di una «identità», fascinazione dalla figura spirituale o, comunque, intellettualmente superiore, insicurezza, solitudine, malattia.

- Abuso affettivo e psicologico: qualsiasi comportamento volontariamente finalizzato a ledere o porre in pericolo l'integrità psicologica ovvero psichica di un minore e, conseguentemente, la serena evoluzione della sua personalità (*i.e.*: abusi dei mezzi di correzione o di disciplina, atti persecutori, intimidazioni, atteggiamenti discriminatori, l'esposizione della persona offesa ad atti violenti o anche solo immorali).
- Abuso fisico: qualsiasi comportamento volontariamente finalizzato a ledere o porre in pericolo l'integrità fisica di un minore (ad esempio, atti sessuali con minorenni, violenza sessuale, percosse, maltrattamenti, abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, prostituzione minorile, e così via).
- Abuso sessuale: alla luce delle differenze culturali tra i vari Paesi e delle diverse legislazioni locali in materia, al presente non è ravvisabile una definizione universale di abuso sessuale.

Per questo motivo si richiama l'enunciazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità in merito: «*Per abuso sessuale si definisce il coinvolgimento di un minore in atti sessuali che egli o essa non comprende completamente, per i quali non è in grado di acconsentire o per i quali il bambino non ha ancora raggiunto un livello di sviluppo adeguato, o ancora che violano la legge o i tabù sociali. I minori possono essere abusati sessualmente sia da adulti che da altri minori che sono, in ragione della loro età o livello di sviluppo, in una posizione di responsabilità, fiducia o potere nei confronti della vittima*» ⁽¹⁾.

Nel «*Vademecum su alcuni punti di procedura nel trattamento dei casi di abuso sessuale di minori commessi da chierici*» redatto dal Dicastero per la Dottrina della Fede (nella versione 2.0 del 5.6.2022) si prevede che «*1. Il delitto di cui si sta trattando comprende ogni peccato esterno contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da un chierico con un minore (cf can. 1398 § 1, 1° CIC; art. 6, § 1, 1° SST [Sacramentorum sanctitatis tutela]). 2. La tipologia del delitto è molto ampia e può comprendere, ad esempio, rapporti sessuali (consenzienti e non consenzienti), contatto fisico a sfondo sessuale, esibizionismo, masturbazione, produzione di pornografia, induzione alla prostituzione, conversazioni e/o*

¹ OMS, *Rapporto mondiale sulla violenza e la salute*, 2002.

proposte di carattere sessuale anche mediante mezzi di comunicazione. [...] Circa l'uso dell'espressione "adulto vulnerabile", altrove descritto come "ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa" (cf art. 1 § 2, b VELM [Vos estis lux mundi]), va ricordato che tale definizione integra fattispecie più ampie rispetto alla competenza della CDF, la quale resta limitata, oltre ai minori di diciotto anni, a chi "ha abitualmente un uso imperfetto di ragione". Altre fattispecie al di fuori di questi casi vengono trattate dai Dicasteri competenti (cf art. 7 § 1 VELM). 6. Nel 2010 SST ha inoltre introdotto tre nuovi delitti che riguardano i minori, ossia acquisire, detenere (anche temporaneamente) e divulgare immagini pornografiche di minori di 14 anni (dal 1 gennaio 2020: di 18 anni) da parte di un chierico a scopo di libidine in qualunque modo e con qualunque strumento. [...]».

- **Adescamento:** come dispone l'art. 609 *undecies* del codice penale dello Stato italiano, «*per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore [di anni sedici] attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione*», allo scopo di commettere delitti sessuali nei confronti del minore.

Questo delitto è stato introdotto dalla legge n. 172 del 1.10.2012 (entrata in vigore il 23.10.2012), che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la Protezione dei Minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, sottoscritta a Lanzarote il 25.10.2007. Tale Convenzione prevede, all'art. 22, la punibilità come reato della condotta di «*adescamento di bambini a scopi sessuali*», definita come «*il fatto che un adulto proponga intenzionalmente, per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione, un incontro ad un bambino [...] allo scopo di commettere, in tale incontro, un reato [...] qualora tale proposta sia seguita da atti materiali riconducibili a detto incontro*». Trattasi di comportamento altrimenti definito di *grooming*, ovvero di adescamento dei minori per scopi sessuali anche tramite internet e, dunque, a distanza. Mediante le previsioni di tale disposizione il legislatore ha inteso anticipare la tutela penale della sfera sessuale dei minori, sanzionando anche i «*primi contatti finalizzati agli atti di pedofilia*» (cf. Discussione del disegno di legge A.C. 2326-A, seduta del 18.1.2010, Resoconto stenografico dell'Assemblea, 16).

- **Adulto vulnerabile:** ai sensi del codice di rito dello Stato italiano (art. 90 *quater*) «*la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede. Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato*». Ai sensi della legge canonica, la definizione di «*adulto vulnerabile*» comprende «*ogni persona in stato d'infermità, di deficienza fisica o psichica, o di privazione della libertà personale che di fatto, anche occasionalmente, ne limiti la capacità di intendere o di volere o comunque di resistere all'offesa*» (art. 1 § 2, b, *Vos estis lux mundi*). In sintesi, trattasi di persona adulta (e, dunque, di persona che nell'ordinamento italiano ha compiuto gli anni diciotto) ma che, a causa del peculiare contesto nel quale ha subito l'offesa, è stato meno capace di opporsi ad essa.
- **Agente:** in diritto penale è la persona che commette un reato. L'agente può agire con dolo

(ossia con l'intenzione, dunque volontariamente) o con colpa (ossia involontariamente, a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline).

- Bullismo: un'ampia ed eterogenea serie di condotte connotate da sopraffazione e dalla volontà di intimidire e prevaricare la vittima, generalmente poste in essere da più persone (per lo più di giovane età) nei confronti di una persona individuata come «bersaglio» di atti violenti, intimidatori, offensivi.
- Child Safeguarding: insieme di procedure dirette alla protezione dei minori da qualsiasi forma di comportamento maltrattante, abusante o anche solo irrispettoso, al fine di garantire agli stessi ambienti sicuri e protetti, prevenendo e reprimendo eventuali situazioni pregiudizievoli del loro benessere psicofisico.
- Commissione Tutela Minori: gruppo di lavoro composto da professionisti altamente specializzati nelle diverse ed eterogenee competenze a tutela dei minori (*i.e.* in ambito medico, psicologico, pastorale, giuridico, teologico morale).
- Comportamenti inappropriati: qualsiasi comportamento che, pur non assurgendo al rango di reato nei confronti di minore, si presenta come irrispettoso dello stesso, perché (anche solo potenzialmente) pregiudizievole della sua integrità psicofisica e della sua dignità (*i.e.* tutte quelle condotte che, non integrando una fattispecie di reato contro la persona, si traducono in dialoghi impropri, esempi negativi di vita, situazioni inadeguate per un sereno sviluppo del minore).
- Cyberbullismo: fusione della parola *bullying* con la parola *cyberspace* (spazio virtuale) e, dunque, la realizzazione di condotte di bullismo mediante strumenti tecnologici, nel mondo virtuale.
- Danno: qualsivoglia pregiudizio, perdita, nocumento che una persona subisce a causa di un atto o di una omissione illecita posta in essere da un terzo e, per questo motivo, suscettibile di risarcimento o riparazione; a mero titolo esemplificativo il danno può essere alla integrità psicofisica, alla alterazione della vita di relazione e delle attività quotidiane, al patrimonio, oppure di natura morale (il cosiddetto *pretium doloris* o sofferenza soggettiva che una persona prova dopo aver subito una condotta penalmente illecita).
- Denuncia: l'atto mediante il quale viene comunicata la notizia di un (presunto) reato perseguibile d'ufficio (dunque, non a querela di parte) al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria. Tra questi, il codice di rito prevede che i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di un Pubblico Servizio che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. In tal caso, la denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al Pubblico Ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto. Il Pubblico Ufficiale o l'incarico di Pubblico Servizio che omette o ritarda di denunciare alla autorità giudiziaria o ad altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne un reato di cui abbia avuto conoscenza nei termini esposti commette a sua volta un reato.
- Incuria o negligenza: generalmente intesa come il mancato compimento di un'azione im-

posta dalla legge, la incuria o negligenza nei confronti dei minori è integrata dall'omessa realizzazione di tutte le cure adeguate e necessarie alle loro esigenze fisiche e psichiche, al loro processo formativo ed educativo, alla loro protezione da qualsivoglia rischio o pericolo, da parte di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale ovvero di altra persona alla quale, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, anche solo temporaneamente (*i.e.* il docente, l'educatore o l'allenatore).

- Minore: persona di età inferiore ai diciotto anni (come disposto dall'ordinamento italiano) o altra età definita dalle leggi locali. La legge canonica equipara al minore la persona maggiorenni che ha abitualmente un uso imperfetto della ragione.
- Operatore: ciascun soggetto che, a prescindere dall'accordo sussistente tra lo stesso e ILE (*i.e.* chierico, religioso, dipendente, volontario, collaboratore...), per conto dell'Ispettorica intrattiene o può intrattenere, anche solo occasionalmente, contatti con uno o più minori affidati all'ente.
- Pornografia minorile (pedopornografia): come dispone l'art. 600 *ter* del codice penale dello Stato italiano, «*per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali*». Come previsto dal successivo art. 600-*quater*.1. del medesimo codice, rilevano altresì le immagini virtuali, ovverosia le «*immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali*».
- Pubblico Ufficiale e incaricato di Pubblico Servizio: ai sensi dell'art. 357 del codice penale dello Stato italiano, «*sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi*». La nozione di incaricato di Pubblico Servizio identifica, invece, chi pur non essendo un Pubblico Ufficiale con le funzioni proprie di tale qualifica (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità. Come si legge nell'art. 358 del codice penale, infatti, «*sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale*».

Per giurisprudenza consolidata il *docente* presso un istituto pubblico o privato riveste la qualifica di pubblico ufficiale; il chierico cappellano di un istituto penitenziario riveste una qualifica pubblicistica.

- Referente Tutela Minori: persona incaricata di monitorare la corretta ed efficace applicazione delle procedure a tutela dei minori e della trattazione di eventuali segnalazioni.
- Sfruttamento: lo sfruttamento dei minori annovera qualsivoglia forma di utilizzo del minore (*i.e.* il loro coinvolgimento in conflitti armati, attività criminali, lavorative o sessuali) tese a ricavarne un illecito profitto o utilità, in qualsiasi forma.

- Violenza assistita: qualsivoglia forma di maltrattamento posta in essere mediante atti di violenza fisica, psicologica, sessuale o economica tra due o più adulti in presenza di uno o più minori che vi assistono.
- Vittima: persona i cui beni giuridici (*in primis* la integrità psicofisica) sono lesi o messi in pericolo da un comportamento illecito altrui; nell'ambito dei reati commessi nei confronti di minori, la vittima è il minore che ha subito una offesa (con conseguente possibile causazione di un danno fisico e/o psichico e/o morale) dei propri diritti fondamentali mediante atti od omissioni in violazione della legge penale dell'ordinamento dello Stato.
- Vittimizzazione secondaria: la condizione di ulteriore pregiudizio morale, psichico e sociale percepito dalla vittima a causa di atteggiamenti e risposte *contra leges artis* poste in essere dalle istituzioni o dagli enti preposti alla sua tutela (*i.e.* il minore vittima di violenza sessuale la cui testimonianza viene assunta in spregio alle procedure in materia e, pertanto, in modo tale che lo stesso minore si percepisca come ulteriormente pregiudicato, non creduto, colpevolizzato per quanto accaduto).

Quadro di riferimento

1. Il presente documento si fonda sulla Convenzione delle Organizzazioni delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (*Convention on the Rights of the Child - CRC*), approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20.11.1989 e ratificata dall'Italia il 27.5.1991 con la legge n. 176, che si intende integralmente richiamata e parte della presente. Detta Convenzione è incentrata sui seguenti quattro principi fondamentali:
 - non discriminazione (art. 2): i diritti previsti dalla Convenzione devono essere garantiti indistintamente a tutti i minori, senza distinzione di razza, sesso, lingua, religione, o altro elemento;
 - superiore interesse (art. 3): nell'attività legislativa e nell'iniziativa pubblica o privata è sempre prioritario l'interesse del minore;
 - diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell'adolescente (art. 6): gli Stati aderenti alla Convenzione sono chiamati a impegnare il massimo delle risorse disponibili per la tutela della vita e la serena e corretta evoluzione della personalità dei minori, anche mediante lo strumento della cooperazione internazionale;
 - ascolto delle opinioni del minore (art. 12): i minori hanno il diritto a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, di talché gli adulti hanno il dovere di considerare adeguatamente le opinioni dei minori nell'assunzione delle decisioni che riguardano questi ultimi.

Il presente documento è stato altresì redatto sulla base della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, sottoscritta a Lanzarote in data 25.10.2007.

La Policy richiama altresì i seguenti documenti, che si intendono parte integrante:

- le Costituzioni della Società di San Francesco di Sales;
- il Codice Etico della Conferenza delle Ispettorie Salesiane d'Italia;
- le Linee Guida per la Tutela di Minori e delle Persone Vulnerabili adottate da ILE per pre-

- venire e sanzionare la commissione di delitti sessuali nei confronti di minori e adulti vulnerabili e istituire specifiche procedure in materia;
- le procedure antibullismo adottate dalle scuole di ILE per prevenire e contrastare specificamente il bullismo e il *cyberbullismo* mediante il coinvolgimento di tutta la comunità scolastica;
 - i Modelli di Organizzazione e di Gestione ai sensi del decreto legislativo 8.6.2001 n. 231 adottati ed efficacemente attuali dagli enti facenti parte di ILE, per quanto rilevante ai fini del presente documento.

La valutazione dei rischi per i minori

1. Tutte le attività e i servizi che ILE offre ai minori sono preventivamente valutati e costantemente monitorati affinché ogni rischio per la salute e la sicurezza del minore sia identificato e annullato o quantomeno mitigato, anche mediante l'adozione di adeguati sistemi di protezione e controllo, modulati in base alla normativa vigente e all'età dei minori interessati.

I criteri operativi di applicazione

1. ILE si impegna rigorosamente nell'ambito delle seguenti aree:
 - sensibilizzazione: attività dedita a rendere ciascun operatore consapevole dei rischi e dei pregiudizi (anche solo potenziali) che possono essere causati ai minori dall'assunzione di condotte maltrattanti, abusanti, negligenti o anche solo irrispettose nei loro confronti;
 - prevenzione: attività tesa all'annullamento o, quantomeno, alla mitigazione dei rischi per i minori, realizzata, a mero titolo esemplificativo, mediante l'adozione di procedure di selezione del personale, la formazione di tutti gli operatori e la valutazione dei rischi in materia nel contesto concreto di operatività;
 - segnalazione: chiunque sia a conoscenza di situazioni pregiudizievoli (anche solo potenziali) per i minori può (e a determinante condizioni deve) presentare una segnalazione nelle modalità che saranno descritte nel prosieguo. Tale azione consentirà a ILE di trattare ogni segnalazione con estremo rigore e di assumere le eventuali doverose determinazioni che il caso richiede. ILE garantisce ascolto, accoglienza e sostegno non solo a tutti coloro i quali intendano formalizzare una segnalazione, ma anche a coloro i quali intendano meramente condividere una propria sofferenza a causa di comportamenti abusanti, maltrattanti o irrispettosi subiti in ambito ecclesiale o educativo;
 - risposta: ogni segnalazione avente a oggetto comportamenti maltrattamenti, abusanti, negligenti o anche solo irrispettosi dei diritti dei minori presentata nelle modalità che saranno in seguito descritte, riceverà una risposta da ILE, la quale si impegna – nel rispetto della legge dello Stato e della normativa canonica – a porre in essere tempestivamente ed efficacemente ogni intervento efficace in relazione a ciascuna segnalazione.

Procedure di selezione e assunzione del personale

1. È fermo proponimento di ILE avvalersi di personale idoneo a tutelare i diritti dei minori alla stessa affidati. Ai sensi dell'art. 25 *bis* del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi

carichi pendenti), rubricato «*Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro*», il certificato del casellario giudiziale (meglio noto come «fedina penale») di cui all'articolo 24 (certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) è richiesto da ILE che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies* e 609 *undecies* del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Al suindicato fine, a ogni candidato che intenda operare per conto di ILE è inoltre richiesto:

- di dichiarare secondo verità di non aver mai riportato condanne in relazione a reati commessi nei confronti di minori;
- di dichiarare secondo verità di non avere carichi pendenti e di non essere indagato in relazione a reati nei confronti di minori;
- di indicare il proprio percorso formativo e le eventuali precedenti esperienze professionali ovvero di volontariato;
- di accettare per iscritto che ILE possa verificare le referenze eventualmente indicate di cui al precedente punto;
- di impegnarsi per iscritto al rispetto e alla tutela dei minori e, segnatamente, al rigoroso rispetto del presente documento e di tutte le sue prescrizioni; in caso di aggiornamento o revisione del presente documento, a ciascun operatore sarà richiesta una nuova sottoscrizione come nuova manifestazione di detto impegno;
- di impegnarsi a partecipare alle attività formative in materia proposte, in modo da essere sempre aggiornato.

A tal fine a ciascun operatore è richiesto di restituire l'allegato modulo integralmente compilato (**all. 1**).

Formazione

1. Tutto il personale di ILE deve essere adeguatamente formato in materia. L'attività formativa sarà in presenza o in videoconferenza e sarà modulata in base alla mansione concretamente svolta dal personale.

Per tutti coloro la cui mansione prevede contatti regolari con minori l'attività formativa è specificamente incentrata, tra l'altro, sui seguenti argomenti: il concetto di tutela dei minori (*Child Safeguarding*), la responsabilità civile e la responsabilità penale ai sensi della legge dello Stato italiano, della normativa canonica e internazionale, le cosiddette «buone prassi», gli strumenti operativi, le modalità di segnalazione. Per il restante personale la cui mansione non prevede contatti regolari con minori, la formazione ha ad oggetto, in generale, il concetto di *Child Safeguarding* e le modalità di segnalazione.

La partecipazione alle attività formative è documentata e di essa ILE ne conserva copia. Al termine di ogni evento formativo, a ciascun partecipante è somministrato un questionario di verifica delle conoscenze acquisite. I questionari sono anch'essi conservati da ILE.

Protezione dei dati personali

1. Tutti i dati personali raccolti da ILE sono trattati e conservati in conformità alla normativa

vigente nello Stato italiano. Con peculiare riguardo ai dati dei minori, si applicano le seguenti prescrizioni:

- impegno di riservatezza: ogni operatore si impegna a tutelare la riservatezza di tutti i dati personali dei minori con i quali entra in contatto nell'esercizio o a causa della propria mansione;
- consenso informato scritto: i dati personali dei minori possono essere raccolti e trattati solo previa autorizzazione scritta dei genitori o tutori, limitatamente per le finalità per le quali sono stati forniti. In particolare, per la diffusione di informazioni, dati o immagini ritraenti minori – anche nel caso di pubblicazioni cartacee o digitali – oltre al consenso dei genitori o tutori, in osservanza al principio del supremo interesse del minore, è richiesto che dette attività siano strettamente necessarie ai fini dell'implementazione dell'operatività o dei progetti di ILE e, in ogni caso, che le informazioni siano utilizzate solo ed esclusivamente per lo scopo e per il tempo previamente individuati e comunicati ai genitori o tutori.

Segnalazione dei casi sospetti

1. Ciascun operatore di ILE che, nell'esercizio o a causa del ruolo o della funzione ricoperta nella stessa, apprenda la notizia o il sospetto della commissione di un illecito o di un comportamento irrispettoso nei confronti di un minore è tenuto a segnalare senza ritardo quanto sopra al Referente Tutela Minori.

La segnalazione può altresì essere presentata direttamente dalla persona che si dichiara lesa, dai suoi genitori o tutori (se minorenni), da testimoni o da chiunque sia a conoscenza della commissione (o anche solo del sospetto della commissione) di un illecito o di un comportamento irrispettoso nei confronti di un minore.

La segnalazione deve essere presentata preferibilmente in forma scritta e contenere elementi circostanziati (*i.e.*: modalità esecutive e riferimenti spaziali e temporali dei supposti fatti, delle persone coinvolte o informate, nonché ogni altra circostanza che possa essere utile per la ricostruzione dei fatti).

Ogni accusa o sospetto vengono affrontati da ILE in modo tempestivo, completo e trasparente.

1. La presentazione della segnalazione a ILE non esclude in alcun modo la presentazione della denuncia per i medesimi fatti alla competente autorità dello Stato. Per questo motivo, l'autore della segnalazione sarà sempre informato della possibilità di presentare denuncia secondo le leggi dello Stato, in quanto la procedura canonica ovvero disciplinare interna è indipendente e autonoma rispetto a quella civile e non intende in alcun modo sostituirsi a essa.

Ciascuna segnalazione sarà trattata in base alla vigente normativa canonica e alle legislazioni civili applicabili in relazione al caso concreto. In particolare, nel caso in cui l'addebito abbia rilevanza in ambito disciplinare, sarà avviata la relativa procedura interna, sino al licenziamento per giusta causa o all'interruzione di qualsiasi forma di collaborazione (laddove il caso lo richieda), con conseguente richiesta risarcitoria avanzata nei confronti dell'autore dell'illecito.

La segnalazione è presentata al Referente Tutela Minori di ILE al seguente indirizzo di

posta elettronica riservato dedicato tutelaminori.ile@salesiani.it

La segnalazione potrà altresì essere presentata oralmente, previa fissazione di un appuntamento, e di quanto dichiarato sarà redatto un verbale ad opera del Referente.

A seconda del caso, il Referente potrà delegare la ricezione della segnalazione a un componente della Commissione.

Se possibile, la segnalazione è raccolta secondo lo schema allegato (**all. 2**).

La segnalazione sarà trattata ai sensi della normativa civile, canonica e disciplinare dal Referente unitamente a professionisti laici altamente qualificati in materia (*i.e.* psichiatra, psicologo, giurista, formatore, e così via) facenti parte della Commissione dedicata, individuati a seconda delle specifiche competenze richieste dal caso. Se necessario, il Referente potrà altresì richiedere pareri tecnici a professionisti esterni dotati delle necessarie competenze.

La segnalazione ricevuta da ILE potrà essere da quest'ultima presentata alla autorità giudiziaria dello Stato interessato, per la trattazione di propria spettanza, anche in base alla normativa vigente in ciascun Stato.

A tutte le segnalazioni sarà fornita una risposta.

In consonanza alla normativa canonica, la responsabilità civile e penale conseguente alla realizzazione di un illecito è personale dell'autore del medesimo.

Collaborazione con le vittime, con le loro famiglie e con le comunità ferite

1. ILE si impegna ad accompagnare e a fornire sostegno morale e conforto alle vittime, alle loro famiglie e alle comunità ferite anche attraverso professionisti qualificati e guide spirituali.

Nel rispetto del segreto d'ufficio che connota la procedura canonica, ILE si impegna a informare l'accusato e la persona che si dichiara offesa dello stato della trattazione del caso.

In caso di accertata commissione di un illecito, laddove possibile ILE promuove la conciliazione tra il reo e la vittima, nonché la riparazione e il risarcimento da parte dell'autore dell'illecito.

Collaborazione con altri enti e con le autorità civili

1. ILE intende promuovere la tutela e la protezione dei minori non solo nei propri ambienti, ma altresì in tutti quei luoghi da essi frequentati (*i.e.* scuole, centri sportivi, associazione di volontariato...), per questo mira ad avviare un dialogo in materia con università, servizi sociali, enti locali, associazioni di volontariato per verificare la possibilità di un'azione preventiva congiunta.

Nel rispetto della reciproca autonomia e della normativa canonica, civile e concordataria, ILE collabora con l'autorità civile nella ricerca della verità e nel ristabilimento della giustizia, se lesa.

ILE promuove da parte dei genitori o dei tutori l'assunzione di un ruolo attivo nel monitorare la sicurezza di coloro che sono impegnati nelle attività della stessa.

Trasparenza e comunicazione

1. Laddove necessario rispetto al caso concreto, nel rispetto della normativa canonica e civile, ILE renderà ai propri operatori e alla comunità ecclesiale una informazione corrispondente alla verità, a tal fine avvalendosi di competenze professionali e strumenti adeguati.

Diffusione della Policy

1. Al presente documento sarà data la più ampia diffusione, tramite la sua affissione nelle bacheche di ILE, la pubblicazione sul sito, la consegna a ciascun operatore anche mediante modalità informatiche, la diffusione di *brochure* o altro materiale informativo.

Commissione dedicata

1. Per il conseguimento degli obiettivi esposti, la verifica del rispetto di quanto previsto nel presente documento da parte di ILE e l'espletamento delle attività che saranno indicate nel prosieguo, ILE costituisce una Commissione composta da professionisti altamente qualificati in ambito medico/psichiatrico, psicoterapeutico, pedagogico, giuridico e teologico-pastorale.

La Commissione ha sede presso la sede ispettoriale, in Milano, via Copernico n. 9.

Alla Commissione sono in particolare conferiti i seguenti compiti:

- accogliere le richieste di informazioni sul tema della tutela dei minori;
- informare sulle procedure e sulle prassi in tema di segnalazione di illeciti e di comportamenti inappropriati in ambito ILE, nonché fornire informazioni riguardo enti e istituzioni territoriali e professionisti preposti alla tutela dei minori (autorità giudiziaria, Garante per l'Infanzia, assistenti sociali, *et similia*);
- proporre ai Direttori e a tutti gli operatori di ILE criteri di orientamento e di azione nella tutela dei minori, anche attraverso la promozione di attività preventive di formazione e informazione, l'adozione di procedure e di strumenti operativi, in base alle mansioni da ciascuno concretamente espletate;
- diffondere in tutte le realtà ILE la cultura della tutela dei minori, promuovendo la sicurezza e l'affidabilità dei luoghi frequentati da questi soggetti deboli;
- fornire consulenza in materia di tutela dei minori e delle persone vulnerabili;
- predisporre un Centro di Ascolto, ossia un servizio di natura pastorale di accoglienza e di primo ascolto che ILE offre gratuitamente a chi dichiara di aver subito, in ambito ecclesiale, pastorale ed educativo, un comportamento maltrattante, abusante o anche solo irrispettoso, o a chi ne è venuto a conoscenza e intende segnalarlo.

Codice di Condotta

1. Il Codice di Condotta si propone di definire comportamenti o buone prassi idonei a orientare secondo *leges artis* le condotte personali e professionali assunte dagli operatori nei confronti dei minori a essi affidati nell'ambito di ILE.

Tutti i destinatari del presente documento devono rispettare rigorosamente le seguenti prescrizioni:

- a) mantenere un profilo professionale e morale elevato;
- a) riconoscere il valore di ciascun minore, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali; conseguentemente, evitare di trattare in modo discriminatorio i minori affidati, dunque, non promuovere relazioni esclusive e privilegiate con uno o più minori ovvero, di contro, relazioni trascurate od ostili con altri;
- a) spiegare ai minori che nessuno (né un adulto, né un minore, né in ambito familiare, scolastico o altrove) può comportarsi in un modo da causare loro sofferenza (fisica o psichica) o anche solo disagio, imbarazzo, ambiguità; in tal senso è auspicabile che ciascun operatore promuova con i minori dialoghi sui potenziali rischi e pregiudizi (ciò che arreca loro bene e ciò che arreca loro male) e sui loro diritti (cosa è accettabile e giusto, cosa non è accettabile ed è ingiusto), a seconda dell'età;
- a) promuovere il pieno sviluppo di ciascun minore e garantire la sua partecipazione sicura e serena a tutte le attività di ILE, anche attraverso un ascolto autentico delle sue opinioni, esigenze e necessità;
- a) porre in essere qualsivoglia condotta nei confronti dei minori che sia sempre rispondente al superiore interesse del minore e a ogni sua concreta esigenza educativa;
- a) garantire la sicurezza e la idoneità degli ambienti di ILE, in particolare di quelli destinati ai minori;
- a) utilizzare un linguaggio consono ai valori della Società di San Francesco di Sales, rispetto dell'onore e della dignità di tutti i minori;
- a) per quanto possibile, operare sempre in ambienti trasparenti allo sguardo dei terzi;
- a) richiedere sempre l'autorizzazione ai genitori del minore o ai loro tutori nei casi previsti dalla legge, con particolare riguardo alla materia inerente alla riservatezza;
- a) adottare e applicare tutte le cautele e tutte le misure ordinariamente e normalmente appropriate e idonee in relazione allo stato e alle condizioni di ciascun minore, alle circostanze di tempo e di luogo, all'ambiente, al pericolo concreto, alla professionalità del sorvegliante;
- a) laddove necessario per le esigenze educative, utilizzare in modo appropriato le tecnologie dell'informazione affinché i minori non incorrano in alcun rischio: in particolare, si pubblichino le immagini dei minori rispettose della loro dignità, se effettivamente indispensabili rispetto alla finalità perseguita e dopo aver ricevuto il consenso scritto da parte dei genitori o tutori;

- a) evitare l'assunzione di qualsivoglia condotta offensiva, pericolosa o anche solo irrispettosa per l'integrità psicofisica e la dignità dei minori ovvero per l'armonica evoluzione della loro personalità (*i.e.* maltrattamenti, abuso di mezzi di correzione, umiliazioni, *et similia*);
- a) evitare di intrattenere contatti sessuali ovvero dialoghi sessualmente connotati con i minori, sia in presenza, sia con qualsiasi mezzo (*i.e.* telematico, telefonico, epistolare), a prescindere da un'eventuale finalità ludica o goliardica, ovvero dalla circostanza che gli stessi minori possano manifestare un consenso o un interesse a tal fine;
- a) evitare rigorosamente l'assunzione di comportamenti che possano rivelarsi per i minori un esempio negativo o, comunque, un modello di vita o uno stile relazionale non conforme ai valori della Società di San Francesco di Sales (*i.e.* sollecitare o consentire contesti di nudità, anche durante le docce, effettuare confronti corporali, praticare toccamenti del corpo altrui adducendo finalità curative);
- a) mantenere sempre una *distanza relazionale* dai minori adeguata e calibrata rispetto al contesto concreto e alla loro età, sia in presenza che attraverso l'utilizzo dei mezzi di comunicazione o dei *social network*;
- a) non sostituirsi mai ai minori nelle azioni, in specie di carattere personale, che essi stessi sono in grado di compiere autonomamente (*i.e.* non vi è alcuna esigenza che un adulto aiuti un minore a cambiarsi quando quest'ultimo è in grado di farlo);
- a) non promettere o offrire mai ai minori denaro, beni o altra utilità, in specie se ciò possa essere percepito come un mezzo per carpirne la fiducia o incidere sulla loro volontà; è consentita unicamente la dazione di beni di modico valore nell'ambito delle occasionali relazioni di cortesia o istituzionali, secondo consuetudine e previa autorizzazione del superiore gerarchico e dei genitori;
- a) in ossequio al principio della tolleranza zero nei confronti di condotte maltrattanti, abusanti o comunque irrispettose dei minori, segnalare senza ritardo al Referente Tutela Minori di ILE la notizia della presunta commissione di detti comportamenti;
- a) informare i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale di tutti i minori coinvolti (anche solo in via potenziale, a qualsiasi titolo) in condotte presuntivamente illecite, a eccezione nel caso di conflitto di interessi (ad esempio, si sospetta che il minore sia persona offesa di maltrattamenti in famiglia);
- a) adempiere all'obbligo di denuncia nei casi previsti dalla legge;
- a) informare gli enti pubblici preposti alla tutela dei minori (*i.e.* assistenti sociali, Tribunale per i Minorenni...), quando necessario;
- a) «fare rete» promuovendo la collaborazione e la connessione tra le eterogeneità dei professionisti e degli enti che operano nell'interesse dei minori (*i.e.* psicologici, neuropsichiatri infantili, assistenti sociali, giuristi...) per massimizzare l'efficacia di interventi in ottica preventiva e riparativa, nell'ambito di un'azione congiunta;
- a) collaborare con l'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti.

Modifica del presente documento

1. L'applicazione concreta della Policy consentirà a ILE di comprenderne l'efficacia ovvero di individuarne margini di miglioramento. A tal fine, il presente documento potrà essere modificato laddove necessario per calibrare al meglio la tutela dei minori.

ILE si impegna a rivedere, perfezionare e migliorare il presente documento, anche dopo aver ricevuto dalla Commissione dedicata una relazione annuale sulla concreta efficacia dello stesso. In ogni caso, il documento è soggetto a revisione e aggiornamento, anche alla luce della eventuale evoluzione normativa, almeno con frequenza triennale. Per rilevare potenziali carenze sistemiche saranno considerate, in particolare, le segnalazioni eventualmente pervenute.

«La Chiesa non cercherà mai di insabbiare o sottovalutare nessun caso. È innegabile che alcuni responsabili, nel passato, per leggerezza, per incredulità, per impreparazione, per inesperienza – dobbiamo giudicare il passato con l'ermeneutica del passato – o per superficialità spirituale e umana hanno trattato tanti casi senza la dovuta serietà e prontezza. Ciò non deve accadere mai più. Questa è la scelta e la decisione di tutta la Chiesa».

Papa Francesco, *Discorso alla Curia Romana* - 21 dicembre 2018

**Dichiarazione del/della candidato/a
alla Ispettorìa Salesiana Lombardo Emiliana («ILE»)**

Nome:.....
Cognome:.....
Data e luogo di nascita:.....
Residenza:.....
Codice fiscale:.....

Consapevole che è fermo proponimento di ILE avvalersi di personale idoneo a tutelare i diritti dei minori alla stessa affidati, dichiaro secondo verità

- di non aver mai riportato condanne in relazione a reati commessi nei confronti di minori;
- di non avere carichi pendenti e di non essere indagato in relazione a reati nei confronti di minori;

- che il mio percorso formativo è il seguente:
.....
.....
.....

- che le mie precedenti esperienze professionali ovvero di volontariato sono le seguenti:
.....
.....
.....

- di accettare che ILE verifichi le referenze eventualmente indicate per la finalità sopra precisata (selezione di candidati idonei a tutelare i diritti dei minori);

- di essere stato informato da ILE che in caso di accettazione della mia candidatura, la formalizzazione del rapporto è subordinata alla sottoscrizione della «Dichiarazione di presa visione e accettazione della Policy Tutela Minori e dei documenti ivi richiamati e connessi adottati dalla Ispettorìa Salesiana Lombardo Emiliana (ILE)»;

- di essere altresì stato informato da ILE che, ai sensi dell'art. 25 *bis* del D.P.R. 14.11.2002 n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti), rubricato «*Certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro*», il certificato del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 (certificato del casellario giudiziale richiesto dall'interessato) è richiesto dall'ente che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quinquies* e 609 *undecies* del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Data e luogo

Il/La candidato/a

**Dichiarazione di presa visione e accettazione
della Policy Tutela Minori e dei documenti ivi richiamati e connessi adottati
dalla Ispettorica Salesiana Lombardo Emiliana (ILE)**

Il presente modulo si pone quale obiettivo quello di dimostrare l'efficacia della diffusione della Policy per la Tutela dei Minori e dei documenti ivi richiamati e parti integranti della stessa adottati dalla Ispettorica Salesiana Lombardo Emiliana (in seguito, «ILE»). La presa visione e l'accettazione in piena consapevolezza dei suindicati documenti sancisce l'impegno individuale di ognuno ad agire in modo responsabile per conto di ILE.

Io sottoscritto **Nome e Cognome**, nato a **INSERIRE** il **INSERIRE**, C.F. **INSERIRE**, impegnato in ILE come **INSERIRE**, dichiaro di essere stato specificamente formato in merito alla valenza, ai contenuti e ai principi esposti nei seguenti documenti della predetta Ispettorica: Policy a Tutela dei Minori, Codice Etico, Linee Guida per la Tutela di Minori e delle Persone Vulnerabili, procedure antibullismo adottate dalle scuole della Ispettorica, Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del d.lgs. 8.6.2001 n. 231 adottato ed efficacemente attuato dagli enti facenti parte della richiamata Ispettorica, per quanto rilevante ai fini della tutela dei minori.

Ciò premesso, dichiaro di accettare in ogni sua parte i contenuti e i principi espressi nei suindicati documenti e di essere consapevole di avere l'obbligo di rispettarne integralmente le disposizioni e che ogni violazione di dette disposizioni potrà costituire giusta causa di risoluzione del contratto (laddove in essere), di applicazione delle sanzioni previste e, nei casi più gravi, di inibizione all'accesso agli ambienti di ILE, nel rispetto delle normative applicabili, oltre che di risarcimento del danno cagionato all'ente e/o a terzi.

In particolare, consapevole delle responsabilità di legge applicabili nel caso, dichiaro

- di non aver posto in essere condotte violative dei principi e delle disposizioni di cui ai richiamati documenti;
- di non trovarmi in situazioni tali da poter configurare un conflitto di interessi, anche meramente astratto, nell'ambito dell'attività posta in essere nel compimento del proprio mandato all'interno della ILE, come dirigente, dipendente, collaboratore, volontario, docente o altra figura professionale e, nel caso in cui dovessi trovarmi nella delineata situazione di conflitto di interessi, di impegnarmi a comunicare tale circostanza immediatamente all'organo direttivo della ILE;
- di impegnarmi a segnalare tempestivamente agli organi competenti (Referente Tutela Minori) qualsiasi fatto, atto, omissione o comportamento di cui dovessi venire a conoscenza nell'esercizio o a causa del ruolo svolto nella ILE che possa integrare la fattispecie degli illeciti inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. 231/2001 ovvero un reato o anche solo un comportamento inappropriato ai danni di minore o adulto vulnerabile potenzialmente violativo dei richiamati documenti;
- di impegnarmi a rivolgermi al Referente Tutela Minori o alla relativa Commissione in caso di dubbio sulla corretta condotta da adottare.

(luogo e data di sottoscrizione)

(firma leggibile)

DICHIARAZIONE
alla Ispettorica Salesiana Lombardo Emiliana

I sottoscritti sig. **Nome COGNOME**, nato a ... (...) il ..., e sig.ra **Nome COGNOME**, nata a ... (...) il ..., entrambi residenti in ... (...), via ... n. ..., esercenti la responsabilità genitoriale sul minore **Nome COGNOME**, nato a ... (...) il ..., dichiariamo che prima di presentare la segnalazione siamo stati esaurientemente e comprensibilmente informati dal Referente Tutela Minori dell'Ispettorica Salesiana Lombardo Emiliana **Nome e COGNOME** relativamente a quanto segue:

- a) i fatti segnalati sono appresi e comunicati al di fuori della confessione sacramentale e, quindi, non costituiscono oggetto del segreto a cui è tenuto il confessore;
- b) è assicurata la tutela della buona fama e della riservatezza di tutte le persone coinvolte, a qualsiasi titolo, nella vicenda oggetto della segnalazione;
- c) la presentazione della segnalazione in ambito canonico non comporta né implica in alcun modo la privazione o la limitazione del diritto di presentarla altresì avanti alla competente autorità giudiziaria dello Stato italiano;
- d) quanto appreso dall'autorità ecclesiastica potrà essere trasmesso, in forma di esposto, alla competente autorità giudiziaria dello Stato;
- e) il fascicolo contenente la segnalazione e tutti gli atti ad essa connessi, custodito in modo tale da garantirne la riservatezza, è soggetto al segreto d'ufficio ai sensi del can. 471, n° 2 del codice di diritto canonico e potrà essere consegnato all'autorità giudiziaria dello Stato, previa formale richiesta da parte di quest'ultima, nel rispetto della reciproca autonomia e della normativa canonica, civile e concordataria;
- f) qualora il segnalante dovesse decidere di presentare denuncia alla autorità giudiziaria dello Stato, la competente autorità ecclesiastica provvederà, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, a fornire tutta la collaborazione necessaria all'accertamento della verità;
- g) la segnalazione presentata è a disposizione dell'autorità ecclesiastica per l'esercizio della giurisdizione canonica;
- h) il Superiore Provinciale dell'Ispettorica Salesiana Lombardo Emiliana ha l'obbligo morale di presentare un esposto all'autorità giudiziaria dello Stato allorché nel procedimento canonico avviato in ordine alla presunta commissione di un abuso sessuale nei confronti di un minore o di soggetto a costui equiparato, dopo l'espletamento dell'indagine previa, sia accertata la sussistenza del *fumus delicti* ovvero il ricorso alla giustizia statale e alle autorità a essa connesse (come il Tribunale per i minorenni) sia comunque reputata un'azione nel prioritario ed esclusivo interesse del soggetto debole. L'Ispettorica non procederà alla presentazione di un esposto all'autorità giudiziaria dello Stato in caso di espressa opposizione, debitamente documentata e ragionevolmente giustificata, da parte della vittima (solo se nel frattempo divenuta maggiorenne e, comunque, capace di autodeterminarsi) ovvero dei suoi genitori o tutori legali. È in ogni caso sempre fatto salvo il preminente interesse del minore o del soggetto a costui equiparato;
- i) le false dichiarazioni potranno essere perseguite secondo la normativa canonica e civile;
- j) la base giuridica del trattamento dei dati personali è il legittimo interesse pastorale della Chiesa Cattolica riconosciuto dalla legge n. 121 del 25.3.1985; i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente da soggetti autorizzati dalla Ispettorica Salesiana Lombardo Emiliana ed eventualmente anche per l'esercizio dell'attività giurisdizionale della Chiesa stessa; i dati conferiti non saranno comunicati a soggetti terzi senza il consenso

dell'interessato; solo nei casi e nei limiti previsti dall'ordinamento civile e canonico potranno essere comunicati ad altri soggetti; il mancato conferimento dei dati personali comporterà l'impossibilità per l'Ispettorica di svolgere le sue funzioni e di accogliere l'eventuale segnalazione; i dati forniti saranno conservati per il tempo necessario a completare le attività per cui sono richiesti; alcuni dati potranno essere conservati anche oltre tale periodo nei casi e nei limiti in cui tale conservazione risponda al legittimo interesse pastorale dell'Ispettorica o sia necessario per ottemperare a un obbligo di legge civile o canonica. In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti contemplati dalle normative vigenti in tema di protezione dei dati personali, più specificatamente il diritto di accesso ai dati personali forniti, la rettifica o cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento stesso, il diritto al reclamo presso una autorità di controllo. Tali richieste potranno non essere accolte se ciò è necessario per tutelare l'interesse legittimo del titolare o per l'esercizio dell'attività giurisdizionale della Chiesa stessa. Per esercitare i propri diritti, l'interessato potrà rivolgersi alla Ispettorica anche attraverso l'indirizzo di posta elettronica tutelaminori.ile@salesiani.it

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data

I Dichiaranti

Sig.ra **Nome Cognome**

Sig. **Nome Cognome**

